

REGOLAMENTO (CE) N. 866/95 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3119/94⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica;

considerando che l'esame dei fatti non è stato ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori interessati l'intento di proporre la proroga della validità del dazio provvisorio antidumping per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno fatto obiezione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La vigenza del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica, istituito con il regolamento (CE) n. 3119/94 è prorogata per un periodo di due mesi e scade il 22 giugno 1995. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. JUPPÉ

(¹) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(²) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 15.